

Sede operativa nazionale

20139 MILANO
Viale Bacchiglione, 16
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Sede Legale

00153 ROMA
P.zza G.G. Belli, 2
Tel. 06/58.300.213 r.a.
Fax 06/58.16.389

Protocollo n.26-033
CC

Milano, 29 giugno 2026

Alle Associazioni Territoriali
Alla c.a. del Segretario

Oggetto: Considerazioni su richieste committenza restituzione misure compensative per rincari gasolio

A fronte delle richieste formulate da taluna committenza che, a fronte dei recenti cali del costo del gasolio, sta chiedendo la restituzione degli aumenti riconosciuti negli ultimi due mesi anche a seguito dell'attivazione della clausola gasolio prevista dall'art.6, comma 3, lett. d) del d.lgs 286/2005, si precisa quanto segue:

1. Rispetto al mese di Febbraio 2026, quando il prezzo medio del gasolio registrato dal MASE ammontava a 1,70 €/l, l'ultima rilevazione del mese di Maggio 2026 si è attestata a 2 €/l, con un aumento del 17,64 %.
2. Questo aumento è stato solo in parte assorbito dalla clausola gasolio e dal recupero delle accise del primo trimestre 2026 che, ricordiamo, per il periodo dal 19 al 31 marzo è ammontato a 6,96 centesimi €/l anziché ad € 26,96 centesimi €/l (-74%).
Ed anche nel secondo trimestre 2026 le imprese di autotrasporto non beneficeranno di un recupero pieno delle accise, giacché ammonterà: a 6,96 centesimi €/l fino al 22 maggio (-74%); a 16,96 centesimi €/l dal 23 maggio al 6 giugno 2026 (-37%); a 21,96 centesimi €/l dal 7 giugno fino al 30 giugno (-18%). Quindi, in media, nel secondo trimestre 2026 le imprese di autotrasporto beneficeranno di un recupero delle accise inferiore del 43% rispetto al livello ordinario. A ciò va aggiunto che il credito d'imposta legato a questa misura, ancora per questo trimestre, potrà essere usufruito solo trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, giacché il minor termine di 30 gg previsto dall'art.2, comma 7 del decreto legge 89/2026 sarà operativo soltanto dal terzo trimestre 2026.
3. Infine, stante le modifiche che sono state inserite durante la conversione in legge del decreto legge (d.l 63/2026) al meccanismo del credito d'imposta per l'autotrasporto legato ai rincari del gasolio, previsto dal decreto legge 33/2026, le nostre imprese non hanno ancora potuto beneficiare della misura e, molto probabilmente, non potranno farlo prima del prossimo autunno.
4. Va inoltre evidenziato che, anche qualora nei prossimi mesi venga finalmente ripristinato il pieno recupero delle accise e divenga concretamente fruibile il credito d'imposta per l'autotrasporto previsto dal decreto-legge 33/2026 (finanziato con 300 milioni di euro), tali misure non

Aderente Confraspporto

determineranno alcun vantaggio economico aggiuntivo per le imprese. Esse consentiranno esclusivamente di recuperare, almeno in parte, maggiori costi già sostenuti e anticipati dalle imprese stesse nel corso degli ultimi mesi a causa dell'eccezionale incremento del prezzo del gasolio e della contestuale riduzione dei benefici fiscali ordinariamente spettanti.

Ne consegue che eventuali recuperi futuri delle accise o del credito d'imposta non possono essere considerati come sopravvenienze attive tali da giustificare richieste di restituzione degli adeguamenti tariffari riconosciuti dalla committenza. Tali strumenti hanno infatti la sola finalità di compensare costi già sostenuti dalle imprese e non generano alcun margine o beneficio ulteriore.

Conseguentemente, anche a fronte della futura fruizione di tali misure compensative, non sussistono i presupposti economici né giuridici per procedere alla restituzione degli importi riconosciuti in applicazione della clausola gasolio o degli adeguamenti tariffari concordati.

In conclusione, nel respingere questo tipo di richieste formulate dalla committenza, le imprese associate sono invitate a tener conto di quanto sopra.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale

Carlotta Caponi

